



## CODICE ETICO E DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO E DEI MEDIATORI

### Preambolo

Il presente Codice Etico e di Condotta (di seguito per semplicità "Codice Etico"), ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali l'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Potenza (di seguito per brevità OdM), nonché i mediatori e tutti coloro che a qualsiasi titolo vi collaborino, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservare ogni suo precetto.

Essere iscritti nell'elenco dei mediatori dell'OdM, o comunque collaborare a qualsiasi titolo con lo stesso, comporta l'accettazione senza riserve, oltre che del suo regolamento e degli annessi allegati, anche del presente Codice Etico.

Il Codice Etico si compone di due parti:

- I) Regole di condotta ed etiche dell'OdM;
- II) Regole di condotta ed etiche del mediatore.

Al fine del presente Codice Etico per mediazione si intende un'attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "il mediatore"), finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo di conciliazione per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da tutte le parti o ne sussistano, a parere del mediatore stesso, le condizioni ed i presupposti, come da regolamento di procedura.

L'applicazione del presente Codice etico non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

### PARTE I

#### Regole di condotta ed etiche dell'OdM

L'organizzazione dell'OdM è disciplinata secondo i seguenti principi:

**- Competenza**

l'OdM promuove la formazione professionale e l'aggiornamento dei mediatori, del personale e di tutti coloro che a vario titolo prestano la loro collaborazione;

**- Uguaglianza**

l'OdM ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche;

**- Responsabilità**

l'OdM si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge, nei modi e termini previsti dalla disciplina vigente;

**- Correttezza e lealtà**

tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'OdM e che partecipano all'attività dello stesso devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà



reciproca;

**- Conflitto di Interesse**

tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'Odm e che partecipano all'attività dello stesso devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di Interesse nei confronti dell'Odm stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Odm;

**- Riservatezza**

tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'Odm e che partecipano all'attività dello stesso sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso; l'Odm garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, il rispetto della vigente disciplina sulla privacy;

**- Equità ed Indipendenza**

l'Odm si impegna ad essere indipendente nello svolgimento del servizio e a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti; i mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Odm devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza, oltre il principio di equità;

**- Linguaggio**

l'Odm, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile.

**- Trasparenza**

l'Odm si impegna a portare a conoscenza il presente Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, nonché agli utenti mediante la pubblicazione sul proprio sito WEB Istituzionale.

## SEZIONE II

### Regole di condotta ed etiche del mediatore

#### ART. 1 - Competenza, nomina, onorari dei mediatori e promozione dei loro servizi

##### 1.1. Competenza

I mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. I mediatori devono, altresì, conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento sia per le materie di propria competenza, sia con riguardo alla propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto anche riguardo alle norme pertinenti.

##### 1.2. Nomina

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto. Ove occorra, ed in caso di controversie di particolare complessità, il mediatore può richiedere al responsabile dell'Odm l'assistenza di un co-mediatore ovvero che venga sostituito.



### 1.3. Onorari e pagamenti

Ove non sia stato già comunicato dalla segreteria, il mediatore fornirà alle parti informazioni complete sulla misura degli onorari dovuti e sulle modalità di pagamento applicabili alla procedura di mediazione.

### 1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

## ART. 2 - Indipendenza e ricusazione del mediatore, imparzialità e neutralità

### 2.1. Indipendenza e ricusazione del mediatore

Qualora esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne immediatamente le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

E' fatto divieto al mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Il mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione, qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.M. n. 150/2023, all'art. 62 del Codice Deontologico Forense e all'art. 815, comma 1, c.p.c.

### 2.2. Imparzialità e neutralità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. Il mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze.

## ART. 3 - Il procedimento, la risoluzione della controversia e l'accordo

### 3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo dell'OdM, del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso, ed espressamente accettato le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di



forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole, o altrimenti, se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

### 3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

### 3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informarle delle modalità in cui lo stesso possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

## ART. 4 - Riservatezza

4.1. Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione del caso in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

## ART. 5 - Iscrizione, formazione ed esperienza del mediatore

5.1. Il mediatore dell'OdM è un avvocato iscritto presso l'albo degli Avvocati di Potenza (ovvero in altri albi forensi), che avrà sottoscritto il modello di contratto di collaborazione predisposto e assunto dall'OdM e che sia:

- a) in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. 150/2023;
- b) in regola con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'albo di appartenenza;
- c) in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle istituzioni forensi ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice Deontologico Forense.

5.2. Il mediatore può operare per un numero massimo di 5 organismi.

5.3. Il mediatore si obbliga a rendere nota con la massima tempestività e per iscritto all'OdM ogni circostanza che possa influire il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti.

5.4. Il mediatore si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M. n. 150/2023, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta e da quanto altro stabilito dalle direttive/deliberazioni anche regolamentari dell'OdM, sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

5.5. Tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, l'OdM potrà avviare delle eventuali periodiche procedure di valutazione, che saranno espletate, su deliberazione dell'OdM, da una apposita Commissione da questi all'uopo nominata.



6.6. Al fine di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori l'OdM potrà richiedere l'acquisizione di crediti formativi annuali in materia di ADR, ulteriori rispetto a quelli eventualmente riconosciuti per la partecipazione ai corsi per l'aggiornamento formativo minimo di 18 ore in ciascun biennio di cui al D.M. 150/23, nonché a partecipare ad incontri di confronto riservati ai mediatori appositamente organizzati dell'OdM medesimo.

#### **ART. 6 - Gestione della mediazione, doveri e sostituzione**

6.1. Il mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii.

6.2. Il mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi, che dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'OdM; il responsabile procederà alla sua eventuale sostituzione. Il mediatore che opererà la sostituzione diverrà definitivamente il mediatore incaricato.

6.3. L'attività di mediazione deve essere condotta dal mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente, sin dall'accettazione dell'incarico, i doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso mediatore.

6.4. Il mediatore deve gestire il procedimento di mediazione tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratica. La professionalità del mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare in ogni momento l'opportunità di proseguire la procedura.

6.5. Nell'esercizio della propria attività, il mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

6.6. Il mediatore non potrà intrattenere comunicazioni riservate con le parti e/o i loro difensori, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

#### **ART. 7 - Rinvii normativi**

7.1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Codice Etico, si applicano in quanto compatibili, le norme di legge, lo Statuto, il Regolamento di procedura, nonché le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.